



LEGGE NR. 69/2019
“VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”
“CODICE ROSSO”

*A cura della Dott.ssa Elena Corsini
Ispettore di Polizia Locale - Docente SULPL*

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, si propone di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza (violenza domestica e di genere).

Il provvedimento normativo definito “CODICE ROSSO” introduce importanti modifiche al diritto sostanziale (Codice Penale), processuale (Codice di procedura Penale) e ad altre disposizioni normative, intervenendo su un catalogo di reati in materia di violenza domestica e di genere, con il preciso fine di velocizzare l’instaurazione dei procedimenti penali e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime di tali reati.

ARTT. 4 – 7 – 10 - 12 – 16 - LEGGE 69/2019
MODIFICA CODICE PENALE

Sul piano del diritto sostanziale la Legge 69/2019, inserisce 4 nuove ipotesi delittuose:

- art. 387 bis c.p. “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (Art. 4 L. 69/2019).

Punisce con la reclusione da sei mesi a 3 anni chiunque viola gli obblighi e i divieti derivanti dall’applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) o della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: non consentito.

Fermo: non consentito.

Misure cautelari: non consentite.

Intercettazioni: non consentite.

- art. 558 bis c.p. “Costrizione o induzione al matrimonio” (Art. 7 L. 69/2019).

Chi costringe con violenza o minaccia o induce approfittando della vulnerabilità o dell’inferiorità psichica o di necessità di una persona (con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative e dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia) a contrarre matrimonio o unione civile.

Il reato riguarda anche fatti commessi all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: facoltativo.

Fermo: consentito per il comma 4.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite per il comma 4.

- art. 583 *quinquies* c.p. “**Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**” (Art. 12 L. 69/2019).

Diviene autonoma la fattispecie della deformazione e dello sfregio permanente del viso derivanti da lesioni personali (con abrogazione della relativa aggravante speciale di cui all’art. 583 c. 2 n.4).

Tale delitto è rilevante ai fini dell’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, art. 11 L. 122/2016 n. 122.

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: facoltativo.

Fermo: consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 612 *ter* c.p. “**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**” - *Revenge porn* (Artt. 10 e 16 L.69/2019).

Punisce chi, senza il consenso delle persone rappresentate, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, dopo averli realizzati, sottratti ovvero ricevuti o acquistati al fine di recare loro nocimento.

Procedibilità: a querela di parte – d’ufficio comma 4.

Arresto: facoltativo.

Fermo: non consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

ART. 165 C.P. MODIFICATO DALL’ART. 6 LEGGE 69/2019 IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Trattamento psicologico ai condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

In caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* c.p. e artt. 582 e 583 *quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi art. 576, c.1, nr. 2 – 5 - 5.1 e art. 577 c.1 e c. 2 la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

ARTT. 1 – 2 – 3 LEGGE 69/2019
MODIFICA CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE

I delitti di cui al “CODICE ROSSO” sono dunque:

- le nuove fattispecie criminose trattate precedentemente: artt. 387 *bis*, 587 *bis*, 583 *quinquies* e 612 *ter* c.p.;
- e quei reati che erano già stati ricondotti dalle precedenti normative, nel novero della violenza domestica o di genere:

- art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”.

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: obbligatorio.

Fermo: consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

- art. 609 *bis* c.p. “Violenza sessuale” - art. 609 *ter* c.p. “Violenza sessuale aggravata – Circostanze aggravanti ad effetto speciale”.

Procedibilità: a) a querela di parte – punibili a querela di parte, della persona offesa, **il termine per la presentazione denuncia a querela passa da 6 mesi a 12 mesi – La querela proposta è irrevocabile.** b) d’ufficio (art. 609 *septies* comma 4 c.p.).

Arresto: obbligatorio per i comma 1 e 2 – facoltativo per il comma 3.

Fermo: consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 609 *quater* c.p. “Atti sessuali con minorenni”.

Procedibilità: d’ufficio (art. 609 *septies* comma 4 c.p.).

Arresto: obbligatorio.

Fermo: consentito commi 1 e 6; non consentito comma 2.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 609 *quinquies* c.p. “**Corruzione di minorenni**”.

Gli atti sessuali sono commessi davanti in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: facoltativo.

Fermo: non consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 609 *octies* c.p. “**Violenza sessuale di gruppo**”.

Procedibilità: d’ufficio.

Arresto: obbligatorio.

Fermo: consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 612 *bis* c.p. “**Atti persecutori**”.

Novità introdotte dal “CODICE ROSSO”:

- aumento delle pene sia nel limite minimo che massimo;

- è possibile raddoppiare i termini di custodia cautelare che passano da 3 mesi a 6 mesi.

Procedibilità: a querela di parte – d’ufficio comma 4, ultimo periodo.

Arresto: obbligatorio.

Fermo: non consentito.

Misure cautelari: consentite.

Intercettazioni: consentite.

- art. 582 c.p. “**Lesioni personali**” e art. 583 *quinquies* c.p. “**Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**” - quando sussistono le **circostanze aggravanti** art 576 c. 1 n. 2 – 5- 5.1 – c.p. e art. 577 c.1 n. 1 e c. 2 c.p. - e tali delitti sono commessi:

- in danno dell’ascendente o del discendente, anche per effetto di adozione;

- per motivi abietti o futili;

- con sevizie o crudeltà verso le persone;

- con mezzo venefico o altro mezzo insidioso;

- con premeditazione;
- in occasione della commissione dei delitti di cui agli artt. 572, 583 *quinquies*, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies c.p.*;
- l'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa;
- contro il coniuge anche separato o divorziato, l'altra parte di un'unione civile anche cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva (anche cessate), il fratello o la sorella, un affine in linea retta.

ART. 347 C.P.P.

OBBLIGO DI RIFERIRE IMMEDIATAMENTE LA NOTIZIA DI REATO.

La Legge n. 69/2019, si compone di 21 articoli ed espande la casistica dei reati in materia di violenza domestica e di genere, per i quali **la comunicazione della notizia di reato deve essere data immediatamente (anche in forma orale) dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero (alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta - art. 347 c. 3 c.p.p.).**

Lo scopo di tale disposizione, e nello specifico **l'obbligo dell'immediata comunicazione**, anche in forma orale, è quella di consentire al P.M. di turno un immediato coinvolgimento nel coordinamento delle attività d'indagine ed evitare che, un eccessivo ritardo possa precludere l'adozione di misure e provvedimenti urgenti volti sia alla tutela della vittima, quanto all'acquisizione anche di elementi probatori.

ART. 362 C.P.P. - ART 370 C.P.P. ASSUNZIONI INFORMAZIONI – ATTI DIRETTI E DELEGATI

Il Pubblico Ministero **entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato soltanto in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori o per ragioni di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (art. 362 c. 1 *ter* c.p.p.), **quando si procede per uno dei delitti previsti nel catalogo dei reati del "CODICE ROSSO"**.

Per i reati di violenza domestica e di genere, la P.G. legittimamente **non procederà alla compiuta identificazione dell'indagato, anche ai fini della rituale dichiarazione/elezione di domicilio** per specifiche ragioni di segreto investigativo, oltre che di tutela della persona offesa, nonché per consentire di procedere utilmente ad atti a sorpresa.

La norma in esame non modifica il disposto dell'art. 370 c. 1 c.p.p., che prevede la delegabilità alla Polizia Giudiziaria degli atti di indagine, con

l'unico limite dell'interrogatorio di persona sottoposta a restrizione della libertà personale per quella causa; La P.G. quindi, procederà senza ritardo al compimento degli atti delegati dal P.M., ponendo a sua disposizione la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357 c.p.p..

Casi in cui la persona offesa o il denunciante possono non essere sentiti nei termini previsti dalla norma (tre giorni).

L'art. 362 c. 1 *ter* c.p.p si pone in chiave **derogatoria** rispetto all'ordinaria assunzione delle informazioni in alcune situazioni in cui, la persona offesa da uno dei delitti indicati nel "CODICE ROSSO" sia un minorenni, o un maggiorenne in condizioni di particolare vulnerabilità.

Il Pubblico Ministero può soprassedere all'immediata escussione quando:

- trattasi di minorenni, (particolare vulnerabilità della vittima - art. 90 *quater* c.p.p.-) e le particolari modalità di escussione protetta (artt. 351, c.1 *ter* e 362, c. 1 *bis* c.p.p.) possono comportare possibili complessità organizzative, temporalmente incompatibili con il termine di tre giorni previsto dalla legge;
- analogamente vi possono essere le stesse ragioni di complessità organizzative nel caso di persona maggiorenne particolarmente "*vulnerabile*", così come prevede la norma quando parla di esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, **anche nell'interesse della vittima**;
- nel caso di vittima maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ugualmente vi possono essere esigenze legate alla riservatezza delle indagini che fanno optare per una lettura derogatoria;
- quando la persona offesa minorenni o maggiorenne particolarmente vulnerabile sia già stata sentita dalla P.G. in modo esaustivo e sufficiente al momento della denuncia. Il P.M. può valutare persino dannosa, una nuova escussione della vittima a così breve distanza dalla prima, ciò al fine di evitare una "*vittimizzazione secondaria*" a carico della persona offesa dal reato, la quale inevitabilmente si troverà in una situazione di forte disagio emotivo nel ripercorrere e nel descrivere nuovamente i fatti subiti.

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE VITTIME VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE – ARTT 14 - 15 LEGGE 69/2019

TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE (ART. 14 LEGGE 69/2019) ART. 64 *BIS* D.LGS. 271/89.

Se il giudice penale adotta provvedimenti relativi a delitti di violenza domestica o di genere ed è a conoscenza del fatto che è in corso un procedimento in ambito civile di separazione, di affidamento dei minori o di responsabilità genitoriale, deve trasmettere senza ritardo al giudice civile, i provvedimenti che sono stati adottati in sede penale.

ART. 90 *BIS* C.P.P. INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

Oltre alle informazioni sulle strutture presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio, sin dal primo contatto con l'autorità procedente vengono fornite alla persona offesa informazioni anche sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

ART. 90 *TER* C.P.P. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E SCARCERAZIONE

La persona offesa e il suo difensore devono essere informati (a mezzo della P.G.) in relazione a provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione, applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico del soggetto indagato.

RAFFORZAMENTO MISURE ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE O DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

La violazione agli obblighi o ai divieti previsti dall'Autorità Giudiziaria dà luogo alla nuova fattispecie di reato introdotta dal "CODICE ROSSO":

- art. 387 *bis* c.p. "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (Art. 4 L. 69/2019).

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 5 LEGGE 69/2019

Prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione obbligatoria, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e la Polizia Penitenziario che:

- esercitano funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento di reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

*A cura della Dott.ssa Elena Corsini
Ispettore di Polizia Locale - Docente SULPL*